



La presente copia composta da n. .... fogli  
è conforme all'originale depositato presso questo  
ufficio.

Roma, 27 NOV 2008

Il Dirigente dell'Ufficio

*Ministero dello Sviluppo Economico*

*Dipartimento per la Competitività*

Il DIRIGENTE dell'UFFICIO XVII della DIREZIONE GENERALE per l'ENERGIA  
e le RISORSE MINERARIE

*VISTA* la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

*VISTA* la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519;

*VISTA* la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;

*VISTA* la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;

*VISTO* il decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26.05.2000, n. 241, e dal decreto legislativo 09.05.2001, n. 257, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

*VISTI* l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08.08.2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300";

*VISTA* la legge 23.08.1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e s.m.i.;

*VISTO* il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", e s.m.i.;

*VISTO* il decreto del Ministro delle Attività Produttive 02.12.2004, recante gli indirizzi strategici ed operativi alla So.G.I.N. S.p.A, ed in particolare la lettera e), del comma 2, dell'articolo 1;

*VISTO* il decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

*VISTA* la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;

*VISTO* il D.M. n. VII-135 del 15.09.1981 con il quale la Fabbricazioni Nucleari S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. n. 185/64, ad esercire l'impianto di fabbricazione di

elementi di combustibile nucleare sito nel proprio stabilimento di Bosco Marengo (AL) - di seguito Impianto di Bosco Marengo;

*VISTI* i DD.MM. VII-153 del 01.02.1982, VII-190 del 20.06.1984, VII-195 del 03.09.1984, VIII-231 del 12.02.1986, VII-234 del 27.02.1986 e VII-265 del 02.02.1988 con i quali sono state apportate successive modifiche nonché proroga al citato D.M. n. VII-135 del 15.09.1981;

*VISTO* il D.M. XIII- 321 del 08.07.1993, quale ultimo decreto di rinnovo della licenza di esercizio concessa con il D.M. n. VII-135 del 15.09.1981 all'Impianto di Bosco Marengo;

*VISTA* l'istanza di disattivazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., presentata dalla Fabbricazioni Nucleari S.p.A. in data 30.07.1996, ed aggiornata in data 18.11.2002 a seguito delle mutate decisioni programmatiche in merito alla gestione di materiale radioattivo in giacenza presso l'Impianto;

*VISTO* il D.M. n. XIII-404 del 13.04.1999 con il quale la licenza di esercizio dell'Impianto di Bosco Marengo, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., è stata modificata estensivamente ed intestata alla FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A.;

*VISTO* il D.M. n. XIII-441 del 23.07.2001 di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1860/62, ad una modifica del lay-out dell'Impianto, finalizzata ad operazioni di smantellamento di apparecchiature;

*VISTA* l'Ordinanza del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 25.06.2003 n. 6 con la quale è stato disposto il trasferimento dalla FN S.p.A. alla So.G.I.N. S.p.A., con efficacia dal 01.07.2003, della titolarità delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica dell'Impianto di Bosco Marengo;

*VISTA* l'istanza di disattivazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., presentata dalla So.G.I.N. S.p.A. con nota prot. n. 15167 del 01.08.2003 di trasmissione del documento "Impianto di fabbricazione del combustibile FN di Bosco Marengo - Piano Globale di Disattivazione", quale aggiornamento e sostituzione dell'istanza del 18.11.2002;

*VISTA* la nota prot. n. 0024423 del 10.08.2007, con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso l'aggiornamento del Piano Globale di Disattivazione, presentato con l'anzidetta istanza del 01.08.2003, comunicando: - le variazioni avvenute nella configurazione fisica dell'Impianto di Bosco Marengo dopo il completamento nel novembre 2006 delle azioni per l'alienazione delle materie nucleari presenti sul sito; - le variazioni avvenute nell'assetto societario con l'atto del 29.12.2004, sottoscritto da FN S.p.A. e da So.G.I.N. S.p.A., di cessione del ramo d'azienda nucleare da FN S.p.A. a So.G.I.N. S.p.A., a far data dal 01.01.2005, che incorporato in So.G.I.N. ha assunto la denominazione di "Area Disattivazione Bosco Marengo";

*VISTA* la relazione APAT RIS/FN/01/2008 del 20.06.2008 (prot. n. 21929), redatta ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., ovvero sia predisposta tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute dalle Amministrazioni coinvolte, quali Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Piemonte;

*TENUTO CONTO* che le Amministrazioni sopra dette non hanno manifestato ulteriori osservazioni finali alla relazione APAT RIS/FN/01/2008 sopra detta nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 56 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., ad eccezione della Regione Piemonte con nota prot. n. 18523 del 12.08.2008;

*VISTA* la nota prot. n. 038952 del 18.11.2008 con la quale l'ISPRA, in merito alla sopra citata istanza di disattivazione dell'Impianto di Bosco Marengo, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, tenendo conto delle osservazioni finali della Regione Piemonte del 12.08.2008 sopra citate e sentita, nella seduta del 16.10.2008 la Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., la quale ha raccomandato che:

1. sia previsto un piano operativo anche per la caratterizzazione radiologica del materiale da rilasciare senza vincoli radiologici;
2. al deposito temporaneo di esercizio nell'edificio BLD11 siano applicati gli stessi criteri progettuali e lo stesso livello autorizzativo che si intendono applicare al deposito temporaneo di rifiuti radioattivi da realizzarsi come adeguamento del locale B106;

*VISTO* il D.M. 24.11.2008 con il quale la So.G.I.N. S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31.12.1962, n. 1860, all'esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura installata presso l'Impianto di Bosco Marengo;

*CONSIDERATO* che la So.G.I.N. S.p.A., nell'ambito della strategia complessiva di disattivazione dell'impianto che prevede il rilascio finale del sito privo di vincoli di natura radiologica, ha inteso articolare il Piano Globale di Disattivazione in due fasi, oggetto di due differenti istruttorie, così distinte:

- fase I: relativa alle attività di smantellamento dell'impianto ed alla gestione dei rifiuti già presenti e di quelli che verranno prodotti con le operazioni di smantellamento, incluso l'esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi;
- fase II: relativa al rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica. Essa prevede il definitivo conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale ed il successivo monitoraggio ed eventuale decontaminazione delle aree per il loro rilascio incondizionato;

e che con l'istanza di disattivazione predetta ha chiesto l'autorizzazione per la fase I sopra indicata;

*TENUTO CONTO* che l'ISPRA nel sopra detto parere ritiene che:

- a) la raccomandazione n. 1 della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sia soddisfatta dall'insieme del piano di caratterizzazione radiologica dell'impianto, previsto dalla Prescrizione Gestionale 2.1.2, - contenuta nel Doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08 "Prescrizioni per la disattivazione" che costituisce l'allegato I del presente decreto - e delle procedure gestionali o dei piani operativi relativi alle singole attività di smantellamento nei quali il piano di caratterizzazione si riflette in modo specifico;
- b) la raccomandazione n. 2 della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria venga soddisfatta attraverso la revisione di un progetto particolareggiato come specificato nell'allegato II del suddetto parere, che costituisce l'allegato II del presente decreto, nell'ambito del quale verranno individuati i criteri progettuali tenendo conto delle specificità del deposito in questione e dei tempi di utilizzo per esso previsti;

*RITENUTA* giustificata la suddivisione delle operazioni di disattivazione nelle anzidette due fasi, per la mancanza di una soluzione alternativa, entro i tempi previsti per gli interventi sul sito, allo stoccaggio sul sito stesso dei rifiuti radioattivi prodotti;

*RITENUTI* imprescindibili i vincoli della non idoneità del sito a configurarsi come deposito stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi e l'obiettivo finale del rilascio del sito privo di qualsiasi vincolo radiologico;

## DECRETA:

### Art. 1

1. La So.G.I.N. S.p.A., con sede legale in via Torino, 6 - 00184 Roma e sede operativa per l'Area Disattivazione Bosco Marengo in via statale 35 bis dei Giovi km 15 - 15062 Bosco Marengo (AL), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., alla disattivazione dell'Impianto di Bosco Marengo.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è riferita alla fase I di disattivazione, relativa alle attività di smantellamento dell'impianto ed alla gestione dei rifiuti già presenti e di quelli che verranno prodotti con le operazioni di smantellamento, incluso l'esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi.
3. L'allegato I e l'allegato II del presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che:
  - a) tutte le attività di disattivazione vengano condotte nel rispetto delle Prescrizioni per la Disattivazione contenute nel Doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08, costituente l'allegato I del presente decreto, integrate con le prescrizioni relative al D.M. 24.11.2008 di autorizzazione all'esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura e con quelle che in futuro potranno derivare dall'approvazione dei piani operativi e dei progetti di cui alla successiva lettera c);
  - b) la So.G.I.N. S.p.A. svolga le attività in accordo a specifici piani operativi o procedure, da rendere disponibili sull'impianto, nei quali dovranno essere dettagliate le varie operazioni e presentate le valutazioni per gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione;
  - c) prima dell'inizio delle relative attività vengano approvati i piani operativi ed i progetti particolareggiati riportati nell'allegato II del presente decreto;
  - d) entro sei mesi dalla data di rilascio del presente decreto, la So.G.I.N. S.p.A. presenti all'ISPRA un aggiornamento del Rapporto Finale di Sicurezza;
  - e) venga trasmesso all'ISPRA il programma di protezione da incendi almeno trenta giorni prima dell'inizio sull'impianto delle attività di cui alla precedente lettera c) o di altre attività che comportino un incremento del rischio d'incendio;
  - f) venga trasmessa, con periodicità annuale ed in prima applicazione entro il 31 gennaio del 2010, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'ISPRA ed alla Regione Piemonte, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività; al fine di consentire il confronto delle operazioni previste con quelle realizzate, deve essere presentato alle medesime amministrazioni, entro 6 mesi dalla data del presente decreto, un programma temporale delle attività;

### Art. 2

1. Le prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, possono essere modificate dall'ISPRA, sulla base di specifica istanza della So.G.I.N. S.p.A., sia in funzione del venir meno dei presupposti tecnici per la relativa osservanza, sia in funzione della messa in servizio di nuovi sistemi svolgenti funzioni rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

### Art. 3

1. Per la II fase di disattivazione dell'Impianto di Bosco Marengo, relativa al rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica e il definitivo conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito

Nazionale ed il successivo monitoraggio ed eventuale decontaminazione delle aree per il loro rilascio incondizionato, la So.G.I.N. S.p.A. deve presentare, entro 6 mesi dall'entrata in esercizio del Deposito Nazionale suddetto, apposita istanza ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i.

Roma, **27 NOV. 2008**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ING. ARNALDO VIOTO

